

Pieve di Soligo, 15.03.2024

Informativa n. 7

OGGETTO: ultime novità del periodo

Novità compilazione fatture elettroniche (nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate del 5.3.2024 vers. 1.9)	L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato l’aggiornamento della Guida per la compilazione delle fatture elettroniche ¹ . La principale novità introdotta, riguarda la procedura da seguire da parte del cliente (cedente/committente), per effettuare delle rettifiche ai file spediti all’SDI nei quali sono stati usati il codice Tipo documento TD16 ² , TD17, TD18 o TD19 (si tratta, in genere, dei file usati per integrare una fattura emessa in reverse charge o per emettere una autofattura a seguito di ricezione di fattura da fornitore di servizi Extra UE). Si riportano nella tabella le tipologie di rettifiche/integrazioni proposte nella Guida:	
	Tipologia di file da rettificare/integrare	Come va effettuata la rettifica/ integrazione
	Nota di credito emessa dal fornitore per rettificare una fattura emessa in reverse charge	La nota di credito ricevuta, va integrata con il valore dell’imposta, inviando un nuovo file ed utilizzando l’identico codice tipo documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) già utilizzato nel file inviato al SdI per l’integrazione della fattura originaria; nel documento da inviare, vanno indicati gli importi con segno negativo ³ . Nel campo 2.1.6 “Dati Fatture Collegate” andranno indicati il numero, la data e l’identificativo SdI (“IdSdI”) della nota di credito emessa dal fornitore.
	File emesso dal cliente (contenente un errore da rettificare) con codice Tipo documento TD16, TD17, TD18 o TD19	La rettifica, dovuta a seguito di un errore nel file di integrazione (o di autofattura) precedentemente inviato dal committente, si effettua inviando un nuovo file ed utilizzando l’identico codice tipo documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) già utilizzato nel file precedente. Nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente: il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdI. Gli importi vanno indicati con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
File emesso con codici Tipo documento TD20, TD21, TD22, TD23, TD26, TD28 ⁴	Utilizzando un file di rettifica con lo stesso codice Tipo documento della fattura originaria; esempio: se è stata emessa una fattura per la cessione di un bene ammortizzabile (codice TD26) per un importo maggiore a quello dovuto, il fornitore può inviare all’SDI un altro file con codice TD26, indicando i valori da rettificare con segno negativo.	
Si segnala, invece, che i codici TD04 (nota di credito) o TD05 (nota di debito), dovranno essere utilizzati in caso di rettifiche di fatture di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).		

¹ Scaricabile al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

² Ricordiamo che, in caso di ricezione di una fattura, emessa da un fornitore italiano per una operazione effettuata in regime di inversione contabile (come ad esempio per lavori edili di manutenzione impianti, pulizie, ecc.), è sempre possibile, in alternativa all’invio del file elettronico con cod. Tipo documento TD16, effettuare l’integrazione dell’iva manualmente, stampando la fattura e riportando sulla stessa l’importo dell’iva e la corretta aliquota

³ Le medesime considerazioni precedenti vanno applicate per le note di debito, e in tal caso il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica ma con valori positivi.

⁴ Si ricordano di seguito le caratteristiche di questi codici Tipo documento: TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione relativa a fatture emesse con iva che dovevano essere invece emesse in reverse).

<p>Modifiche al modello delle liquidazioni periodiche (LIPE) (provv. 125654 del 14/03/2024)</p>	<p>Sono state apportate, con il provvedimento citato, alcune modifiche al modello della LIPE⁵, tra cui la previsione⁶ dell'innalzamento a € 100 euro (prima era di € 25,82) del limite fino al quale il versamento periodico (mensile o trimestrale) dell'iva non va eseguito ma riportato a debito nella liquidazione successiva (mensile o trime.</p>
<p>Accesso alla consultazione delle fatture elettroniche, nuove modalità semplificate (provvedimento Ag. Entrate n. 105669 dell'08/08/2024)</p>	<p>Si informa che dal prossimo 20 marzo, sarà possibile effettuare l'accesso⁷ al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, attive e passive, senza necessità di previa adesione all'apposito accordo di servizio; la nuova possibilità vale per tutti i contribuenti, non solo titolari di partita iva, ma anche consumatori finali e soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA (come gli Enti), che potranno consultare le proprie fatture sino a due anni precedenti (ed eventualmente anche otto anni precedenti per i soli "dati fattura").</p>
<p>Bonus pubblicità: domanda di prenotazione per l'anno 2024</p>	<p>Il bonus pubblicità spetta nella misura del 75% del valore incrementale (anche solo dell'1%) rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente, in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa (anche online) quotidiana e periodica. Non sono più ammessi al bonus, gli investimenti effettuati per pubblicità tramite emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali.</p> <p>Per poter fruire del bonus pubblicità occorre presentare una domanda di prenotazione, in riferimento agli investimenti effettuati e da effettuare nel corso del 2024; la domanda di prenotazione va inviata telematicamente, dal sito dell'Agenzia Entrate mediante il proprio account Fisconline/Entratel, dal 01 marzo al 02 aprile 2024. Una volta effettuati gli investimenti pubblicitari, sarà necessario presentare una dichiarazione con cui verrà comunicato l'ammontare effettivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024; tale comunicazione andrà inviata, con le medesime modalità telematiche predette, dal 09 gennaio al 09 febbraio 2025.</p> <p>Si ricorda che la percentuale di agevolazione pari al 75% è "teorica" in quanto l'Agenzia Entrate suddividerà l'importo stanziato annualmente (pari a 30 milioni di euro), fra tutte le domande aventi diritto.</p>
<p>Credito imposta acquisto prodotti da plastica riciclata per gli anni 2024/25</p>	<p>Ricordiamo che la L. 302/2018 aveva previsto, per le imprese, un credito d'imposta pari al 36% sull'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. <p>La successiva L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha di nuovo previsto il credito di imposta predetto, per un importo massimo annuale di credito pari a € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con l'ampliamento anche agli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata del vetro. Per usufruire del credito d'imposta, dovrà essere presentata una istanza (con tempistiche ancora da definire), esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale; successivamente il Ministero pubblicherà un provvedimento con l'elenco delle imprese beneficiarie. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione su F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.</p>
<p>Aiuti "de minimis"; metodo di calcolo del massimale triennale</p>	<p>Come già indicato nella nostra informativa n. 19/2023, è stato aumentato da € 200.000 a € 300.000 il massimale degli aiuti "de minimis" che una impresa può ricevere nell'arco di un triennio. La recente circolare n. 5/2024 di Assonime, riepiloga le novità introdotte a fine 2023, ovvero:</p>

⁵ Scaricabile a questo link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-14-marzo-2024>

⁶ Tale novità è stata prevista dal D.Lgs. 1/2024 "Adempimenti"; si veda per le specifiche la ns. informativa n.3 del 2024

⁷ Dal sito "Fatture e Corrispettivi", mediante SPID, CIE o CNS

	<ul style="list-style-type: none">• gli aiuti “de minimis” si considerando concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, sulla base del regime giuridico nazionale, il diritto di ricevere gli aiuti <u>indipendentemente dalla data di effettiva erogazione degli stessi all’impresa</u>;• il periodo di tre anni, che va preso in considerazione al fine di verificare l’importo massimo degli aiuti concedibili, deve essere valutato su “base mobile”, ovvero partendo dalla data di concessione dell’ultimo aiuto “de minimis” e procedendo a ritroso tenendo conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti. Ad esempio, se la data di concessione è il 10 marzo 2024, si deve tener conto di tutti gli aiuti ricevuti nel periodo 11 marzo 2021-10 marzo 2024.
--	---

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza